

TAR Palermo 13/01/1997 n. 10

legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

L'art. 12 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, al quale corrisponde l'art. 36, lett. f), L.R. Sicilia 29 aprile 1985 n. 21 - che consente che fasi successive della realizzazione di un'opera siano affidate ad un unico esecutore a trattativa privata - subordina la sua applicazione alla presenza di una molteplicità di circostanze e di adempimenti, che si pongono quali condizioni necessarie per il concreto legittimo esercizio della relativa facoltà, e ciò in ragione del carattere derogatorio della norma, essendo, in particolare, richiesto che i lavori del lotto precedente siano ancora in corso; pertanto, in mancanza di qualsiasi specificazione nella norma circa il momento in cui deve sussistere il detto presupposto, tale momento non può essere comunque anteriore a quello in cui sono venute in essere tutte le condizioni per l'appalto dei lavori del nuovo lotto.